

LAVORO PUBBLICO E COMPARTO SICUREZZA

Non è possibile approcciare un lavoro di proposte emendative al DDL stabilità per il 2015 senza rendersi conto che anche questo intervento è inserito in un disegno di riforma politico complessivo assolutamente non condivisibile sia sotto l'aspetto economico che sotto l'aspetto sociale.

Il DDL stabilità e i disegni di legge delega sulla riforma della PA collegati mettono a punto una strategia profondamente iniqua oltre che contraddittoria che determina forti tensioni dal punto di vista della domanda e rischia di determinare profonde incertezze anche dal punto di vista della tenuta occupazionale nella Pubblica Amministrazione.

RISORSE ECONOMICHE

Per le altre misure da emendare si prevede la loro copertura da un fondo ad hoc creato con un taglio del 60% alle consulenze delle amministrazioni pubbliche. Dai dati del Dipartimento della Funzione Pubblica risulta una spesa complessiva per consulenze e incarichi di studio nella Pa superiore a 1,3 miliardi. Si tratta di un Fondo, quindi, a cui poter attingere fino a circa 750 milioni di Euro e la drastica riduzione delle consulenze non ha, certamente grossi effetti negativi per l'efficacia dell'azione amministrativa, esistendo, sicuramente, professionalità adeguate a svolgere tali compiti anche all'interno dell'apparato.

Art.17 comma 24 – relazione-

L'emendamento è teso a definire la costituzione di un fondo derivante dal taglio del 60% delle consulenze nelle amministrazioni pubbliche, tale da reperire le risorse necessarie alla copertura finanziaria di vari emendamenti.

Art. 17 comma 24– testo:

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 10, comma 1 bis, all'art. 17 comma 5 bis, all'art. 17, comma 5 ter,, e per fare fronte alle modifiche di cui all'art. 26, comma 7, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'Economia direttamente incrementato dai risparmi derivanti dal taglio del 60% delle consulenze presso le amministrazioni pubbliche.

OCCUPAZIONE

Art.10 comma 1 bis – relazione-

L'emendamento è teso a reperire, nell'ambito del progetto di smaltimento dell'arretrato civile, a partire dal gennaio 2015, le risorse necessarie alla stipula di contratti a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, lsu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù dello stanziamento di cui all' art. 1 comma 344 lettera legge 27 dicembre 2013, n143.

Art. 10 comma 1 bis – testo:

Per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e contribuire ai progetti di smaltimento dell'arretrato, sono stipulati contratti a tempo determinato part time per l'anno 2015, ai sensi dell'art.35 del Dl.gs. 165/01, da effettuarsi per coloro che abbiano svolto il perfezionamento del tirocinio formativo con il Ministero della Giustizia ex art. 1 comma 344 della legge 147/13. Alla stipulazione di tali contratti si provvede mediante reperimento delle risorse dal fondo istituito ex art. 17 comma 24 della presente legge.

Art. 20 comma3- relazione-

L'emendamento contiene la richiesta di proroga per tutti i lavoratori con contratto di lavoro non a tempo indeterminato, e con contratto di collaborazione stabilizzabili, che non hanno fruito della proroga al 31/12/2016 definita dal DL 101/2012 cui dovranno obbligatoriamente ricorrere le Amministrazioni per le proprie esigenze funzionali, sempre nel rispetto dei limiti di bilancio imposti dalla vigente legislazione.

Art. 20 comma 3- testo:

Le amministrazioni di cui all'art 1 comma 2 del dlgs 165/2001, senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio possono prorogare per un periodo di 36 mesi i rapporti di lavoro a termine, di formazione lavoro, co.co.co, in somministrazione ed altre forme di lavoro accessorio nei casi in cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro, si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza.

Art. 20 comma 3 – relazione su stabilizzazione precari delle Regioni e delle Autonomie Locali

E' prevista, inoltre, una deroga, alle facoltà assunzionali di coloro che abbiano sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell'art.1 comma 560 della legge 296/2006 assunti con contratti a tempo determinato, che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, con risorse regionali.

Art.20 comma 3 -Testo

In attesa dei provvedimenti di riordino di cui all'art. 11 dell'accordo ai sensi dell'art.1 comma 91 della Legge n. 56/2014 tra Governo e Regioni, e allo scopo di garantire la continuità dei servizi, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo

determinato impegnato nei servizi di cui al citato art. 11, in possesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato, dei requisiti di cui all'art.4 comma 6 primo periodo della Legge 30 ottobre 2013, n.125 e il personale non dirigenziale dei sopra citati servizi che abbia sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell'art.1 comma 560 della legge 296/2006 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data della presente legge, possono essere stabilizzati a domanda dalla Regione territorialmente competente con risorse proprie o fondi regionali o nazionali a tali funzioni attribuiti ed assegnato, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel rispetto dei vincoli di spesa, ai soggetti istituzionali individuati anche temporaneamente a svolgere le funzioni previste.

All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2016". Le proroghe, il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni dedicati, è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine.

I soggetti istituzionali insediatisi a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 nonché gli enti o agenzie subentranti nelle funzioni alle province che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi alla data del 31 dicembre 2014 e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità presso il medesimo ente, possono procedere entro il 31 dicembre 2016, con risorse proprie o fondi regionali o nazionali a tali funzioni attribuiti, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

Le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 6 e comma 6 quater del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si applicano ai soggetti istituzionali individuati a svolgere le funzioni previste dall'accordo ai sensi dell'art.1 comma 91 della Legge n. 56/2014 tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 20 comma 3 bis – relazione- Precari delle province

Nelle more del completamento della riforma di cui alla legge n. 56/2014, è data facoltà alle province, anche nell'ipotesi di trasformazione in città metropolitane, di prorogare fino al 31/12/2016 i contratti di lavoro a tempo determinato per le necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e sempre nel rispetto dei limiti di bilancio imposti dalla vigente legislazione.

Art.20 comma 3 bis – testo-

Precari delle Province

Per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e le città metropolitane possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 4, comma 9 del D.L. n. 101 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato. Tale proroga, il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni attribuiti, è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine. In attesa dei provvedimenti di riordino di cui all'art. 11 dell'accordo ai sensi dell'art.1 comma 91 della Legge n. 56/2014 tra Governo e Regioni, e allo scopo di garantire la continuità dei servizi.

Art.25 commi 2 e 3 Relazione

Con i commi indicati si intende recuperare a favore dell'Erario le risorse finanziarie che si renderanno disponibili – a regime- con la soppressione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL). Tale soppressione è contenuta in un articolo della Riforma Costituzionale che abroga l'attuale articolo 99/Cost.

Una sostanziale chiusura del CNEL in assenza di una esplicita abrogazione dell'art.99 della Costituzione è palesemente illegittima oltre a produrre un danno erariale derivante dal tenere in vita una struttura alla quale viene impedito di funzionare e svolgere i compiti affidati dalla Costituzione.

Art.25 commi 2 e 3 testo

CASSARE

Art.26 comma 1 – relazione

Viene abrogata la norma che permette l'assunzione di 250 unità di Personale Ispettivo presso il Ministero del Lavoro.

Art.26 comma 1 - testo-

CASSARE

CONTRATTAZIONE

Il blocco dei contratti per lavoratori pubblici e quelli del comparto sicurezza nonché il rinvio di un ulteriore anno dell'Indennità di Vacanza Contrattuale (presentato come primo anno di un nuovo triennio che si conclude nel 2020) aggrava le condizioni già pessime dei

lavoratori pubblici e dei comparti della sicurezza nonché dei Vigili del Fuoco ed è destinato ad avere effetti anche sui lavoratori del settore privato che gestiscono servizi pubblici tramite le società partecipate e i cui salari risentono inevitabilmente dello stesso blocco.

La richiesta da parte della CGIL di riapertura di una vera stagione contrattuale, pur facendosi carico della situazione del paese, è volutamente priva di copertura finanziaria in quanto la CGIL ritiene sia compito e dovere del Governo agire scelte politiche precise e trovare le risorse necessarie a permettere la realizzazione di rinnovi contrattuali che favoriscano per lo meno il recupero del potere d'acquisto accompagnando con misure ad hoc l'ineludibile processo di riforma delle Pubbliche Amministrazioni.

Oltre a ciò

Art. 21 commi 1 e 2- relazione-

Il testo dell'art. 21, al comma 1, proroga fino a tutto il 2015 il blocco economico del contratto del pubblico impiego e del comparto sicurezza e al comma 2 statuisce il rinvio per un altro anno del pagamento dell'IVC (fino a tutto il 2018, come primo anno del triennio 2018/2020)), prefigurando in tal modo un ulteriore periodo di blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionale e degli accordi relativi per il comparto sicurezza. In questo modo si aggrava a dismisura l'effetto recessivo sulle buste paga dei lavoratori e si accentua esponenzialmente la deriva non contrattualista degli ultimi anni considerando l'IVC uno strumento sostitutivo dell'adeguamento contrattuale e bloccandone il valore allo scopo di realizzare risparmi di spesa.

Per le motivazioni di cui sopra si propone di cassare l'intero comma.

Art. 21 commi 1 e 2- testo:

CASSARE